

## **DECRETO DIRETTORIALE MITE N.72 DEL 19 MAGGIO 2021**

### **Istanza di approvazione del Piano Operativo di Bonifica (POB), di Messa in Sicurezza Operativa (MiSE) e permanente (MiSP). Approvazione Modulistica**

Il Ministero della Transizione ecologica (MiTe) ha pubblicato con Decreto Direttoriale n.72 del 19 maggio 2021 la modulistica da compilare per la presentazione di istanze di approvazione del Piano Operativo di Bonifica (POB), di Messa in Sicurezza Operativa (MiSE) e permanente (MiSP) <sup>1</sup> in aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di Interesse Nazionale (SIN). <sup>2</sup>

Il formato dell'istanza di approvazione del Progetto è definitivo nell'Allegato 1, mentre il contenuto minimo del POB, del MiSE e MiSP è definito nell'Allegato 2.

Tali allegati costituiscono parte integrante del Decreto Direttoriale.

I progetti dovranno essere predisposti nel rispetto dei criteri generali previsti dall'Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06. <sup>3</sup>

Gli elaborati che costituiscono il Progetto Operativo di Bonifica (POB) e gli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) e Messa in Sicurezza Permanente (MISP) comprendono una relazione tecnica ed una serie di allegati elencati nelle tabelle di cui agli allegati A e B (come sopra riportato).

Ove non applicabili i criteri di cui agli allegati A e B e/o disponibili, il proponente dovrà adeguatamente motivarne l'assenza nell'ambito della relazione tecnica.

Il Progetto presentato deve essere "autonomo", ovverosia deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire la valutazione complessiva da parte degli Enti coinvolti nell'istruttoria.

---

<sup>1</sup> Per le definizioni tecniche si rimanda all'art. 240 della Parte IV del D.Lgs. 152/06).

<sup>2</sup> I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'istruttoria si avvale del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), dell'Istituto Superiore di Sanità e degli altri soggetti qualificati pubblici o privati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

<sup>3</sup> I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.